



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 1 febbraio 2013
Uff.-Prot.n. DIR. RB UE. AA/1815
Oggetto: Remunerazione.

E-MAIL

Egregio dottor.
Aldo PESENTI
Presidente ADF

Questa Federazione ha avuto modo di prendere conoscenza dei contenuti della comunicazione inviata da codesta Associazione al Ministero della Salute, in risposta alla proposta da questo formulata con nota del 21 gennaio, in materia di remunerazione della filiera del farmaco.

In buona sostanza, codesta Associazione pur richiamandosi all'accordo di remunerazione del 16 ottobre 2012 avrebbe sostenuto che l'accordo medesimo sarebbe stato accettato dai distributori intermedi aderenti ad ADF solo subordinandolo alla accettazione di alcune precise richieste che viceversa, in alcun modo risultano essere avanzate nel corso delle trattative, nè, tantomeno, recepite nell'accordo sottoscritto anche da codesta Associazione.

In particolare, tali nuovi elementi riguarderebbero:

1. *Quota fissa grossista indicizzata*
Riconoscimento rispetto alla quota proporzionale del 3% attualmente in vigore di una quota fissa aggiuntiva rapportata ai dati reali della spesa farmaceutica pubblica, da aggiornare annualmente seguendo le variazioni dell'indice ISTAT.
2. *Quota fissa non scontabile*
La quota fissa di spettanza del grossista non è scontabile e non può essere ceduta nemmeno in parte alla farmacia, né trasferibile nel caso di vendite dirette effettuate dall'industria.
3. *Differenziale minore spesa SSN – Valore minimo garantito – Vendite dirette*
Annualmente, qualora la somma fra quota fissa e variabile sia inferiore a 55 cents a confezione, il grossista avrà diritto alla differenza che sarà erogata a condizione che vi siano i fondi rivenienti:
 - *da una trattenuta pari al margine del grossista (fisso e variabile) per le vendite di farmaci generici rimborsabili SSN effettuate direttamente dall'industria alla farmacia;*
 - *da una trattenuta pari al margine del grossista (fisso e variabile) per le vendite di farmaci brand rimborsabili SSN effettuate direttamente dall'industria alla farmacia;*



*- dai risparmi SSN rispetto all'invarianza di saldi di finanza pubblica al 31/12/2012.
Quale modalità applicativa si propone che l'industria – qualora ceda direttamente alla farmacia il medicinale rimborsato dal SSN - provveda a trattenere la quota di spettanza riservata alla remunerazione integrativa del grossista versandola in apposito fondo gestito al Ministero competente.*

Ferma restando la inevitabile osservazione sul piano formale formulata precedentemente, nel merito, i punti che precedono non possono che essere interpretati come un grave attacco alla remunerazione della farmacia ed al concetto stesso di mercato e di concorrenza.

Si pretenderebbe infatti di “ingessare” le condizioni che il distributore intermedio riconosce alla farmacia cliente a prescindere da ogni condizione di fornitura (importo dell'ordine, tempi di pagamento, accettazione di particolari plafond etc.) e dall'altro si eliminerebbe, di fatto, la possibilità per la farmacia di acquistare i farmaci direttamente dall'industria.

La proposta è coerente con un modello che si scontra con la normativa antitrust e non degno di un mercato moderno e maturo quale quello farmaceutico.

Peraltro, si può osservare che la richiesta legata alla costituzione del fondo formulata al Ministro appare ingannevole in quanto destinata ad essere rifiutata nelle scelte commerciali delle farmacie le quali non troverebbero alcuna convenienza a rivolgersi all'industria rispetto al distributore intermedio. In sostanza la proposta si risolverebbe semplicemente in un meccanismo volto ad aumentare il fatturato dei distributori intermedi.

La gravità delle proposte formulate impone un immediato confronto fra Federfarma ed ADF al fine di ridefinire il piano complessivo dei rapporti tra le due organizzazioni.

In attesa di un sollecito riscontro si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Annarosa RACCA)